Regolamento per la concessione del patrocinio e del marchio dell'Accademia di Belle Arti di Catania

Articolo 1 (Scopo e ambito di applicazione)

Le presenti linee guida disciplinano le modalità per la concessione del patrocino, del nome e del marchio, da adesso semplicemente "identità visiva", da parte dell'Accademia di Belle Arti di Catania, da adesso semplicemente "Istituzione".

Articolo 2 (Definizione di patrocinio)

1. Il patrocinio è una forma di riconoscimento con il quale l'Istituzione esprime la propria simbolica adesione a un'iniziativa quando ritenuta meritevole di apprezzamento per le sue finalità culturali, scientifiche, educative, sociali e/o celebrative.

Articolo 3 (Concessione del patrocinio)

1. La concessione di patrocinio e di utilizzo dell'identità visiva dell'Istituzione viene rilasciata mediante provvedimento del Direttore previo parere positivo del Consiglio accademico mediante propria delibera.
2. In caso la concessione di patrocinio e di utilizzo dell'identità visiva comporti un dispendio economico da parte dell'Istituzione questa verrà rilasciata con delibera del Consiglio d'amministrazione previo parere positivo del Consiglio accademico mediante propria delibera.

Articolo 4 (Utilizzo interno dell'identità visiva)

1. È consentito l'utilizzo dell'identità visiva da parte degli Organi dell'Istituzione, delle sue strutture didattiche, amministrative e di servizio, previsti dallo Statuto per iniziative rientranti nell'ambito delle attività istituzionali o di promozione delle stesse, le quali sono tenute ad avvalersene esclusivamente in relazione alle loro attività istituzionali.
2. L'uso dell'identità visiva dell'Istituzione in funzione di attività svolte dalle strutture didattiche e scientifiche della stessa non richiede l'autorizzazione preventiva del Direttore, quando dette attività derivino da accordi approvati dai competenti Organi di governo dell'Istituzione, ovvero si tratti di iniziative rientranti nelle attività di ricerca e produzione artistica dell'Istituzione.
3. L'uso dell'identità visiva istituzionale può essere concesso anche ad attività, atti od opere non gestiti direttamente dall'Istituzione, ma ai quali quest'ultima partecipa tramite le proprie strutture, alle quali spetta l'onere della richiesta.

Articolo 5 (Utilizzo patrocinio)

1. L'utilizzo dell'identità visiva dell'Istituzione dovrà avvenire, in ogni caso, nel pieno rispetto del decoro dell'Istituzione stessa e della sua identità visiva mediante il rispetto del manuale del marchio, consegnato contestualmente all'avvenuta concessione del patrocinio.
2. La concessione del patrocinio, della collaborazione e dell'identità visiva non dovrà arrecare nessun danno al prestigio e all'immagine dell'Istituzione.
3. Le bozze recanti nome e/o marchio dell'Istituzione dovranno essere preventivamente vagliate dal Consiglio Accademico prima di essere divulgate pena la revoca della concessione di patrocinio.
4. Il patrocinio comporta l'autorizzazione a fare uso dell'Identità visiva dell'Istituzione con l'obbligo di indicare la seguente frase in fase di pubblicazione: "Con il patrocinio dell'Accademia di Belle Arti di Catania".

5. Il patrocinio non comporta oneri finanziari a carico del bilancio dell'Istituzione né interventi di supporto organizzativo o logistico, se non preventivamente concordato con il Consiglio d'Amministrazione sentito il parere del Consiglio Accademico. Il Consiglio accademico può altresì decidere di collaborare a un'iniziativa, con mezzi ed idee, quando questa sia ritenuta meritevole di apprezzamento per le sue finalità culturali, scientifiche, educative, sociali e celebrative.

Articolo 6 (Modalità di presentazione domanda)

1. La domanda di concessione dell'utilizzo dell'identità visiva dovrà essere inviata via protocollo, mezzo PEO per i componenti interni all'Istituzione, mediante la presentazione di apposito modulo (Allegato A), indirizzato al Direttore didattico pro-tempore e al Consiglio Accademico, compilato correttamente in tutte le sue parti.
2. La richiesta di concessione dovrà contenere la descrizione, da parte del richiedente, degli aspetti organizzativi, sociali e commerciali, le modalità d'uso dell'identità visiva dell'Istituzione e gli ambiti pubblicitari nei quali verrà coinvolta.
3. Il termine entro il quale far pervenire la richiesta è di trenta giorni prima dell'utilizzo, salvo casi di eccezionale rilevanza.
4. Al fine di una programmazione ottimale per il rilascio del patrocinio si consiglia fortemente la presentazione delle domande entro il 30 giugno dell'anno corrente per le attività calendarizzate ricadenti all'interno del primo semestre dell'anno accademico successivo ed entro il 30 novembre per le attività ricadenti nel secondo semestre dell'anno accademico in corso.
5. È sempre facoltà dell'Istituzione richiedere ulteriore documentazione a supporto della richiesta.
6. I docenti in organico e/o studenti, che chiedono la concessione del patrocinio, hanno l'obbligo della presentazione del proprio progetto per l'approvazione prima di qualsivoglia utilizzo.

Articolo 7 (Procedimento e valutazione domande)

1. Le richieste di concessione del patrocinio e dell'identità visiva saranno vagliate dal Consiglio accademico, entro la prima seduta utile dalla presentazione della stessa, che valuterà i requisiti del richiedente, l'idoneità delle proposte e dei progetti avanzati.
2. Il provvedimento di concessione (Allegato B) o di diniego viene comunicato al richiedente mezzo mail entro trenta giorni dalla sua adozione.

Articolo 8 (Beneficiari)

1. Le figure che possono richiedere il patrocinio sono:
   a. Enti pubblici e privati, Associazioni, Fondazioni e altre organizzazioni e Istituzioni a carattere culturale, scientifico, educativo, economico e sociale di interesse territoriale, nazionale e internazionale che operano senza finalità di lucro.
   b. Privati che svolgono attività di alto valore culturale, scientifico, educativo e sociale di interesse territoriale, nazionale e internazionale;
   c. Docenti in organico;
   d. Consulta degli studenti e/o singoli studenti appartenenti all'Istituzione.
2. Le iniziative per cui può essere concesso il patrocinio e l'utilizzo dell'identità visiva dell'Istituzione sono:
   a. Manifestazioni culturali, scientifiche, educative, economiche e sociali a carattere territoriale, nazionale ed internazionale di rilevante importanza;

b. Convegni, congressi, concessione di premi, iniziative di studio e ricerca a carattere territoriale, nazionale e internazionale di rilevante importanza.
c. Progetti presentati da docenti in organico e/o studenti aventi caratteristiche come al comma 1 del presente articolo.

3. Sono escluse dalla concessione del patrocinio e dell'Identità visiva le iniziative che, ad insindacabile giudizio del Consiglio accademico, siano ritenute non compatibili con gli scopi statutari dell'Istituzione e tutte quelle giudicate di scarso o non comprovato valore e rilievo territoriale, nazionale ed internazionale.
4. È vietata la concessione del patrocinio per eventi legati a campagne elettorali e manifestazioni di carattere esclusivamente politico, partitico o religioso e per eventi ad esclusivo fine commerciale, privi di interesse artistico, culturale e sociale.
5. Eventuali eventi con scopo di lucro, comunque compatibili come dal comma 2 del presente regolamento, potranno essere patrocinati, solo ed esclusivamente, a fronte di particolari convenzioni agevolative con l'Istituzione, da comunicare contestualmente alla richiesta di patrocinio, che prevedano accordi da stabilire preventivamente rivolti a studenti e/o docenti della stessa.

Articolo 9 (Durata del patrocinio)

1. Il Consiglio accademico stabilisce in autonomia la durata della concessione del patrocinio, che, in ogni caso, non potrà estendersi al di fuori del periodo della singola attività, ma limitatamente al periodo dell'evento e verrà concordata di volta in volta con apposito modulo di richiesta.

Articolo 10 (Obblighi dei patrocinati)

1. I promotori e gli organizzatori dell'iniziativa che ottengono il patrocinio sono autorizzati formalmente allo stesso ed a farne menzione negli atti solo dopo averne ricevuto comunicazione ufficiale da parte del Direttore dell'Istituzione.
2. Il marchio dell'Istituzione deve essere apposto sul materiale pubblicitario in adeguata evidenza e comunque con pari rilievo rispetto ad altri eventuali marchi di enti pubblici patrocinatori dell'iniziativa.

Articolo 11 (Sanzioni)

1. L'Istituzione può recedere dalla concessione del patrocinio al fine di tutelare la propria immagine qualora venga riscontrato il mancato rispetto delle condizioni indicate nel presente regolamento e nel provvedimento di concessione.
2. Nel caso di dichiarazioni mendaci relative alla tipologia, allo svolgimento ed alle finalità dell'iniziativa, alla natura del soggetto organizzatore, ovvero a modalità di impiego dell'identità visiva istituzionale non conformi al presente regolamento, è altresì inibita, per il soggetto richiedente, la possibilità di ricevere ulteriori patrocini per un periodo fino ad un massimo di 5 anni, fatto salvo il riscontro di ulteriori responsabilità di ordine penale e civile.

Articolo 12 (Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento è approvato dal Consiglio Accademico dell'Accademia di Belle Arti di Catania e adottato con Decreto del Presidente.